

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA

REGIONE SICILIANA

P A L E R M O

Ricorso in appello avverso ordinanza di rigetto della sospensiva

Della **ASSOCIAZIONE AGRICOLA “LA TORRE”**, con sede in Partanna nella Via Largo Pecorelle n.29 (Codice Fiscale: 90022950811), in persona del suo legale rappresentante, Presidente pro tempore Sig. Santo Pantano, nato il 27.3.1964 a Partanna ed ivi residente nel Largo Pecorelle n.29 (Codice Fiscale: PNTSNT64C27G347I), rappresentato e difeso per mandato redatto in calce al presente atto dall’Avv. Fabrizio Genco del Foro di Marsala (indirizzo di posta elettronica certificata: gencofabrizio@pec.ordineavvocatimarsala.it) (Codice Fiscale: GNCFRZ58R26C286R), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Castelvetro nella Via Vittorio Emanuele n.67

c o n t r o

- **L’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**, in persona del suo legale rappresentante, Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo RURALE e della Pesca Mediterranea pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, in Palermo nella Via De Gasperi n.81 è domiciliato;

- **L’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**, in persona del suo legale rappresentante, Dirigente generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo RURALE e Territoriale pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Paler-

mo, presso i cui Uffici, in Palermo nella Via De Gasperi n.81 è domiciliato;

- **L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE – SERVIZIO 16 – SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI TRAPANI**, in persona del suo legale rappresentante, Dirigente del Servizio per il Territorio di Trapani pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, in Palermo nella Via De Gasperi n.81 è domiciliato:

e nei confronti

- **ASSOCIAZIONE INTERPODERALE BAGLIONUOVO – GIUDEO**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Trapani (TP) nella Via Baglionuovo n.8;

- **ASSOCIAZIONE AGRICOLA FIUMETTO S. AGRIPPINA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Nicosia (EN) nella Via Bartolomeo Provenzale n.9;

- **ASSOCIAZIONE AGRICOLA FERRIGNI**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Gagliano Castelferrato (EN) nella Via Roma n.380;

- **ASSOCIAZIONE AGRICOLA INTERPODERALE LA GRAZIA – SAN NICOLA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Canicattì (AG) nella Via Bertani n.18:

per la riforma

Dell'ordinanza n.1117/2018 del 22.11.2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo - sezione 1^ nell'ambito del giudizio n.2105/2018 Reg. Ric., depositata il 26.11.2018 e mai notificata all'odierna appellante.

Premesse di fatto

L'Associazione appellante ha inoltrato domanda di partecipazione al Bando Pubblico REG. CE 1305/13 – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 1 – Viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali.

L'istanza, corredata di tutta la documentazione necessaria e munita delle autorizzazioni richieste, ha superato il vaglio di ammissibilità ed è stata per tale ragione inserita utilmente tra quelle finanziabili, così come si evince dalla graduatoria provvisoria regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, nella quale la Associazione Agricola La Torre risulta collocata nella posizione n.7 con la attribuzione di punti "75".

Poiché il punteggio attribuito è risultato inferiore rispetto a quello che la associazione si era autoassegnata in ragione dei parametri di valutazione in possesso della medesima, la appellante ha inoltrato istanza di riesame del punteggio mediante ricorso in opposizione e l'inizio del relativo procedimento, in ottemperanza alla L.R. n.10/91 e s.m.i., è stato comunicato con nota prot. 11462 del 30.11.2017.

Tale procedimento non ha mai visto la conclusione dal momento che, contestualmente all'inizio del medesimo, l'Assessorato odierno appellato, con nota prot.11409 del 29.11.2017, ha reso noto all'appellante Associazione che, su istanza di un portatore di interessi, era stato avviato da parte dell'amministrazione un procedimento di verifica volta alla valutazione della legittimità della inclusione nella graduatoria provvisoria del progetto di cui alla domanda di sostegno avanzata dalla appellante, contrassegnata con il n.54250223390.

In calce alla predetta nota è stato inserito l'inciso relativo al diritto della parte destinataria della nota medesima di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che l'amministrazione avrebbe potuto valutare prima della formale adozione del provvedimento.

In ottemperanza a quanto richiesto, l'Associazione Agricola La Torre ha formulato le proprie osservazioni mediante l'inoltro di un ricorso in opposizione trasmesso via pec in data 5.12.2017, successivamente seguito da una nota di integrazione alla prima, inoltrata sempre tramite pec in data 10.1.2018.

Le osservazioni non sono state in alcun modo esitate dall'Amministrazione Regionale la quale, modificando la precedente graduatoria nella quale, come detto prima, la appellante era stata inserita in posizione utile n.7, ha inserito l'appellante medesima nella posizione n.92 dell'elenco delle domande non ammesse, corredando tale inserimento con l'inciso "mancanza dei requisiti di competenza professionale in quanto il progettista non è iscritto ad un ordine competente per materia".

Per completezza va detto che, nelle more della definizione del procedimento teso alla verifica prima citata, l'amministrazione appellata ha adottato il DDG n.195 del 2.3.2018, poi ritirato a causa di non meglio specificati errori nella stesura dell'elenco precedente.

L'elenco definitivo nel quale l'appellante occupa la detta posizione n. 92 risulta allegato al DDG n.000584 del 31.5.2018, pubblicato sulla GURS della Regione Siciliana - parte 1[^] - numero 38 del 31.8.2018.

Avverso tale DDG, nonché avverso il provvedimento di non inclusione della domanda avanzata dall'associazione appellante tra quelle ammissibili a finanziamento, è stato proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia di Palermo, con il quale, previa autorizzazione ex artt. 41

comma 4 e 52 comma 2 c.pa. alla notificazione del ricorso proposto in prime cure per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, da rendersi anche mediante decreto reso inaudita altera parte, sono stati impugnati i seguenti atti e provvedimenti:

- 1) - Decreto n.00584 adottato in data 31.5.2018 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 7° - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, pubblicato sulla G.U.R.S. n.38 del 31.8.2018 – parte 1^, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili di cui al bando pubblico – Regolamento CE n.1305/13 – Programma di sviluppo rurale 2014/2020 – Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 1 – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali, nella parte in cui ha collocato la ricorrente, piuttosto che nella posizione compresa in graduatoria tra la n.10 e la n.12 (punteggio 75), nell'elenco dei progetti non ammessi per provincia, alla posizione n.92;
- 2) Provvedimento – implicito - di non inclusione e/o di esclusione dalla graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento, pubblicata in data 31.8.2018 in uno con il DDG impugnato, della domanda n. 54250223390 avanzata dalla ricorrente;
- 3) Tutti gli altri atti e provvedimenti, precedenti o successivi, anche di natura istruttoria ed interlocutoria, ivi compreso il bando e le disposizioni attuative con particolare riferimento all'art.14.1 doc.4, nonché, specificatamente, la nota prot.11409 del 29.11.2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedi-

mento di verifica della legittimità dell'inclusione del progetto presentato dalla ricorrente nella graduatoria provvisoria e di tutti quelli comunque connessi, presupposti e/o consequenziali a quello impugnato e specificato ai punti "1" e "2" che precedono.

Con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione di primo grado, è stato altresì chiesto il riconoscimento del diritto dell'Associazione appellante a vedere inserita la domanda di sostegno n.54250223390 volta al finanziamento del progetto di "Ristrutturazione di una strada interpodereale in contrada Biggini-Seggio-Magaggiari-Staglio in agro di Partanna (TP)" tra quelle ammissibili al finanziamento medesimo.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Illegittimità dei provvedimenti impugnati: a) per la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis della l.r. n.10/1991 – b) per la violazione e la falsa applicazione della normativa di cui alla legge n.241/90 – c) per la violazione e la falsa applicazione del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. sancito dall'art.97 della Costituzione – d) per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria.

In seno a tale primo motivo è stato osservato come la norma di cui all'art.9 della L.R. n.10/91 con la quale sono state recepite nella Regione Siciliana le norme di cui alla legge n.241/90, disponesse che l'amministrazione, in sede di comunicazione di avvio del procedimento, dovesse, tra l'altro, indicare la data entro la quale dovesse concludersi il procedimento medesimo ed i rimedi esperibili nel caso di inerzia.

Inoltre, è stato rilevato come l'art.11 della medesima legge regionale disponesse, al primo comma lettera b), l'obbligo dell'amministrazione di

valutare le memorie e gli scritti difensivi presentati dal soggetto destinatario del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, ove fossero pertinenti all'oggetto del medesimo.

Ancora, come l'art.11 bis della normativa sopra richiamata sancisce l'obbligo dell'amministrazione di dare comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, e ciò "prima della adozione di un provvedimento negativo".

E' stato osservato come nessuna delle predette norme fosse stata rispettata dall'amministrazione appellata, la quale non ha comunicato il termine per la definizione del procedimento, non ha dato conto della valutazione degli scritti difensivi che l'associazione appellante ha inoltrato e, da ultimo, circostanza questa ancora più gravemente lesiva delle ragioni della appellante, non avesse preavvisato della imminente adozione del provvedimento negativo di esclusione dalla graduatoria definitiva delle istanze meritevoli di essere ammesse a finanziamento.

In buona sostanza, è stato posto in luce come l'amministrazione appellata si fosse limitata ad assolvere ad un compito meramente formale mercè la comunicazione dell'avvio del procedimento, non seguita però da nessuna delle attività previste dalla legge al fine di garantire la piena partecipazione del privato al procedimento medesimo, dal quale è risultato dunque del tutto pretermesso.

Nel caso di specie, poi, è stato posto l'accento sulla peculiarità della questione, che avrebbe imposto una disamina in concreto delle ragioni della appellante, di guisa che la P.A., per quanto appresso si dirà, avrebbe dovuto valutare la specificità della situazione della appellante medesima, il cui progetto di mera "ristrutturazione" non dovesse certo considerarsi ricadente nelle

competenze esclusive degli Ingegneri.

Nel senso indicato in ricorso è stato osservato come deponesse la recente pronuncia n.520 emessa dal TAR Salerno sezione 1[^] in data 8.3.2016, con la quale è stato sancito il sacrosanto principio secondo cui “è illegittimo un provvedimento (nella specie di annullamento in autotutela di un permesso di costruire), nel caso in cui la P.A., pur avendo effettuato nei confronti della parte interessata la comunicazione di avvio del procedimento, abbia poi ommesso di prendere in considerazione le osservazioni successivamente presentate dal privato in chiave partecipativa”.

E' stato ancora sottolineato come l'ipotesi oggetto della pronuncia sopra riportata, che costituisce solo una delle innumerevoli statuizioni conformi sul punto, fosse del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, nella quale la posizione della appellante nell'ambito del procedimento è stata totalmente ignorata, a fronte dello specifico obbligo che incombeva sull'amministrazione di entrare nel merito delle osservazioni, motivando le ragioni che ne impedivano l'accoglimento.

Per le argomentazioni di cui al motivo di ricorso che precede, è stato stigmatizzato come il provvedimento di non inclusione della domanda di finanziamento n. 54250223390 avanzata dalla appellante tra quelle ammesse a finanziamento apparisse palesemente viziato e meritasse di essere annullato previa sospensione della sua efficacia e conseguente inserimento (rectius, “reinserimento”) con riserva della appellante nella graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento.

2) Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la illegittimità dei provvedimenti impugnati per la violazione e la falsa applicazione degli artt.51 e 52 del r.d. n.2357 del 23.10.1925, per eccesso di potere sotto i diversi profili del

difetto di motivazione, della illogicità manifesta e del travisamento dei fatti, per eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio del buon andamento e della imparzialità della p.a. e per la violazione dell'art.97 della costituzione.

In particolare, è stato osservato come l'art.51 del R.D. n.2357 del 23.10.1925 stabilisse che “sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

Inoltre, è stato evidenziato come l'art.52 primo comma dello stesso decreto stabilisse che “formano oggetto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essere relative. Il secondo comma della stessa norma aggiunge che “tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20.6.1909 n.364, antichità e belle arti, sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”.

Ebbene, si è rilevato come il tenore delle predette norme - riportate integralmente per chiarezza espositiva – sebbene fosse da leggere, com'è ovvio, con riferimento al periodo storico nel quale le stesse sono state emanate, alimentasse tuttavia, anche oggi, la permanenza di una zona grigia in materia di edilizia civile, all'interno della quale vi è una sovrapposizione delle competenze

delle due categorie professionali, di guisa che l'edilizia civile può essere considerata una sorta di “materia globale” riservata alla competenza concorrente di architetti ed ingegneri.

Qui si ribadisce come la materia è davvero oggetto di posizioni discordanti, dal momento che, ad esempio, la assimilazione sotto il termine di edilizia civile degli interventi costruttivi urbani, comprensivi sia dei fabbricati a destinazione abitativa, sia delle infrastrutture di collegamento tra i fabbricati quali strade, ponti ecc. ecc., è stata più volte disattesa da numerose sentenze del Consiglio di Stato, il quale ha affermato che la normativa in materia di ripartizione delle competenze tra architetti ed ingegneri ha bisogno di aggiornamenti che tengano conto, in sostanza, del progresso tecnico e scientifico, con la conseguenza che sono state considerate come progettabili anche da architetti le opere stradali ove connesse al collegamento tra singoli fabbricati.

La breve dissertazione che precede, espressa al mero fine di fornire un quadro generale della questione, peraltro sicuramente ben nota all'Organo adito in questa sede, ha costituito in tempi non troppo remoti oggetto di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n.3814/00, ha sancito il principio secondo il quale “non può affermarsi in generale l'esistenza di una competenza professionale degli ingegneri intesa come principale ed indispensabile e, di conseguenza, attribuire agli architetti una funzione sussidiaria e di complemento, in assenza di una specifica previsione normativa che disciplini differentemente le competenze delle due categorie professionali o che addirittura escluda la competenza di un Ordine in favore di un altro”.

Dunque, può senz'altro affermarsi che non esiste un quadro normativo

chiaro che consenta con certezza di trarre conclusioni in ordine alla ripartizione delle competenze tra architetti ed ingegneri, circostanza questa che risulta in qualche modo implicitamente confermata dallo stesso tenore delle disposizioni attuative – parte specifica del bando nelle quali, all’art.14.1 doc.4, è richiesta la firma di “un tecnico dotato di specifica competenza professionale ed adeguata abilitazione ai sensi delle norme vigenti”, espressione che conferma come non vi sia stata alcuna limitazione specifica a che i progetti venissero sottoscritti da un Architetto.

E’ infatti evidente che, qualora l’amministrazione avesse voluto imporre una tale limitazione, avrebbe certamente inserito la medesima all’interno delle disposizioni attuative, in tal modo ottemperando al principio secondo cui la P.A. deve comportarsi in buona fede, ovvero nel rispetto dei canoni di buon andamento e di imparzialità, che qui appaiono palesemente disattesi, se solo si consideri che una corretta limitazione degli ambiti di competenza avrebbe con certezza evitato disparità di trattamento in violazione dei canoni prima citati.

Appare quasi pleonastico osservare che, qualora vi fosse stata una corretta delimitazione delle competenze a quelle degli ingegneri con esclusione degli architetti, come avvenuto per la posizione che vede interessata l’odierna appellante, non vi sarebbe stata alcuna difficoltà a che il progetto fosse sottoscritto da un Ingegnere.

Ma, a prescindere dalle argomentazioni fin qui svolte, va detto che il provvedimento di esclusione – o di non inclusione – della domanda avanzata dalla associazione appellante dalla graduatoria definitiva delle domande ammesse, appare viziato non soltanto per le censure che precedono ma anche e può dirsi, soprattutto, per la mancata valutazione in maniera specifica e concreta del progetto presentato dalla ricorrente medesima.

Tale progetto non attiene all'esecuzione di una opera di viabilità rurale, che potrebbe comunque rientrare tra quelle di competenza dell'architetto, ma attiene, di contro, a "lavori di ristrutturazione di una strada interpodereale in contrada Biggini-Seggio-Magaggiari-Staglio in agro di Partanna (TP)", già realizzata oltre dieci anni addietro e che necessita di manutenzione straordinaria, dal momento che la stessa consta di due parti, la prima delle quali in calcestruzzo armato con rete elettrosaldato (mt. 1.564,30) e l'altra in conglomerato bituminoso (mt. 2441,70), entrambe erose dal tempo e divenute pericolose per la circolazione dei mezzi che sulla medesima transitano in ragione della importanza della stessa come arteria di collegamento per i proprietari dei terreni del comprensorio.

In altri termini, così come si evince dalla relazione tecnica e da quella di impatto ambientale, i lavori per i quali è stata richiesta l'ammissione a finanziamento non involgono in alcun modo competenze specifiche degli ingegneri, essendo gli stessi dei semplici lavori di ripristino del manto stradale, nonché lavori di realizzazione di piazzole di sosta con recinzione in legno, secondo le specifiche tecniche contenute negli elaborati progettuali.

Inoltre, e questo rende il provvedimento di esclusione ancor più censurabile, parte del tratto stradale oggetto dei lavori ricade su zona sottoposta a vincolo della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, dal momento che ricade in zona Ha "Aree Archeologiche" per la presenza della storica Torre Biggini edificata nel '500 circa, circostanza questa che determina - con incontestabile certezza - l'attrazione del progetto tra le competenze specifiche dell'architetto, proprio ai sensi dell'art.52 comma 2 del R.D. n.2537 del 23.10.1925, il quale, come ricordato in precedenza, sancisce che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ... sono di spettanza della professione di

architetto, la parte tecnica ne può essere compiuta dall'architetto quanto dall'ingegnere”.

L'ipotesi è proprio quella in cui ricade il progetto sottoscritto dal tecnico incaricato Arch. Pasqualino Verdone, atteso che, come precisato in precedenza, un tratto della strada oggetto dei lavori ricade su zona sottoposta a vincolo archeologico, come tale di esclusiva competenza dell'architetto e la rimanente parte può essere compiuta anche dall'architetto, per espressa previsione della più volte citata norma di cui all'art.52 comma 2 del R.D. 2537/25.

In definitiva, una più attenta disamina della questione da parte della P.A. resistente avrebbe consentito di enucleare la specificità della situazione in cui versava l'Associazione Agricola La Torre, la cui esclusione è dunque frutto di una incongrua assimilazione della posizione della medesima rispetto a quella di altri soggetti, parimenti esclusi sulla scorta della medesima motivazione.

Quest'ultima, dalla quale non è in alcun modo possibile enucleare il percorso logico – giuridico sul quale si fonda, appare comunque censurabile anche nel merito, dal momento che mal si attaglia al caso di specie, nel quale la competenza dell'architetto risulta dalla specificità dei lavori di cui al progetto per il quale è stata avanzata la domanda di ammissione a finanziamento.

Incongrua motivazione dell'ordinanza di rigetto impugnata

L'ordinanza appellata, oltre a recare una motivazione estremamente stringata, fonda tale motivazione - sostanzialmente – sul riferimento ad una sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato (n.21 del 9.1.2014), che mal si attaglia al caso che ci occupa.

Ed infatti, emerge proprio dalla citata sentenza che la controversia in quella sede sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato “non involge la generale questione della delimitazione oggettiva delle professioni di architetto e

di ingegnere né le condizioni di accesso a tali professioni”, questione che, a detta dello stesso Organo Giurisdizionale adito, non conosce, allo stato attuale della evoluzione dell’ordinamento comunitario, misure di armonizzazione al livello UE, né interventi di riavvicinamento delle legislazioni.

Inoltre, come emerge dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato posta dal Tribunale Amministrativo a fondamento della ordinanza impugnata, la controversia all’esame del predetto Organo di appello “non riguarda la più o meno integrale assimilazione fra i due ambiti professionali al livello comunitario o nazionale

Dunque, non si comprende da quali incisi della sentenza richiamata il TAR adito in prime cure abbia fondato la motivazione di rigetto della istanza di sospensiva, con la conseguenza che l’ordinanza impugnata appare del tutto priva di motivazione e merita di essere riformata in toto.

Istanza di sospensiva

Il presente ricorso in appello, così come quello a suo tempo proposto in prime cure, risulta assistito, in ragione della molteplicità delle doglianze ivi formulate, dal requisito del “fumus boni juris”, che costituisce uno dei presupposti che legittima la concessione della sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e la contestuale ammissione con riserva, nella graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento, di quella presentata dalla appellante. Parimenti sussistente appare l’altro dei requisiti richiesti, costituito dalla imminenza del danno grave ed irreparabile che deriva alla appellante dalla esclusione della domanda.

Ed infatti, tale esclusione potrebbe comportare la perdita definitiva del finanziamento, dal momento che l’ammontare complessivo della disponibilità finanziaria è legato al numero delle domande ammesse, di guisa che l’esclusione

determina uno scorrimento della graduatoria in favore di altro soggetto.

Per tali ragioni, in omaggio allo spirito che sottende all'istituto della sospensione cautelare, si chiede che il Consiglio di Giustizia voglia, previa riforma dell'ordinanza di rigetto impugnata, disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati in prime cure ed ammettere con riserva l'associazione appellante nella graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento.

Istanza ex artt.41 comma 4° e 52 comma 2° C.P.A.

Il sottoscritto Legale, quale Procuratore dell'Associazione Agricola La Torre in forza della procura alle liti stesa in calce al presente ricorso, chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ai sensi delle norme di cui agli artt.41 comma 4 e 52 comma 2° cpa.

La richiesta si fonda sulla considerazione secondo la quale, nonostante ai fini dell'integrità del contraddittorio il presente ricorso sia stato notificato al soggetto ultimo collocato utilmente in graduatoria (Associazione Baglionuovo-Giudeo), nonché ai soggetti che hanno avuto assegnato il medesimo punteggio della associazione ricorrente pari a punti 75 e che occupano le posizioni utili 10, 11 e 12 (Associazione Agricola Interpoderale La Grazia – San Nicola, Associazione Agricola Ferrigni e Associazione Agricola Fiumetto – S. Agrippina), tuttavia appare difficile, e potrebbe non essere esaustiva, la corretta individuazione di tutti i potenziali controinteressati collocati nella graduatoria di merito.

Costituisce in tal senso motivo oltremodo fondato quello secondo cui l'attribuzione dei finanziamenti avverrà sino all'esaurimento della somma disponibile, salvo rinunce e verifiche e salvo integrazioni del finanziamento, con quanto ne consegue in termini di confermata difficoltà alla individuazione dei soggetti potenziali controinteressati.

Per tali ragioni, si chiede che codesto Consiglio di Giustizia Ammini-

strativa voglia autorizzare, ai sensi dell'art.41 comma 4° e 52 comma 2° del C.P.A., la notificazione per pubblici proclami ai potenziali controinteressati, ossia ai soggetti ammessi a finanziamento di cui alla graduatoria definitiva, tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito internet della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea o tramite altra modalità ritenuta idonea, come peraltro avvenuto in situazioni analoghe (TAR Sicilia – Palermo 1^ sezione – decreto n.685 del 2.8.18) e come disposto dallo stesso Giudice di prime cure in seno all'ordinanza impugnata.

Per le ragioni che precedono e per ogni altra ragione che potrà essere meglio precisata nel prosieguo del giudizio, si chiede:

VOGLIA IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

In via preliminare: 1) Autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso sul sito internet della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 2) Accogliere l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati e disporre l'ammissione con riserva della domanda dell'Associazione Agricola La Torre nella graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento.

Nel merito: Annullare i provvedimenti impugnati, adottando all'uopo ogni e qualsiasi statuizione ritenuta necessaria.

- Condannare l'amministrazione appellata alle spese e compensi del presente giudizio. Si producono gli atti e documenti come da separato indice.

Si dichiara che la presente controversia non è soggetta a versamento di contributo unificato. Castelvetro 22 gennaio 2019 Avv. Fabrizio Genco